SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1401)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASSIRELLI, VENANZETTI, BONAZZI e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1978

Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali

ONOREVOLI SENATORI. — Con i decreti presidenziali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e nn. 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972 furono trasferite dal 1° aprile 1972 alle Regioni a statuto ordinario una parte delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni — che avevano già istituito i tributi propri — provvidero con leggi proprie a disciplinare le tasse sulle concessioni regionali con annessa tariffa, nella quale venivano elencati i singoli atti da sottoporre a tassazione e per i quali, precedentemente, erano corrisposte le tasse sulle concessioni governative.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dà attuazione alla legge di delega 22 luglio 1975, n. 382, ha ampliato la sfera impositiva regionale.

Infatti, con l'ulteriore trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, queste possono emettere — dal 1° gennaio 1978 — permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni — già di pertinenza di uffici statali — i cui atti amministrativi sono attualmente assoggettati alle tasse sulle concessioni governative nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Questi atti — ora non più di competenza statale — sono soggetti attualmente alle tasse sulle concessioni governative nella misura indicata nella tariffa annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, con le maggiorazioni apportate dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 36, e dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216.

Le Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potrebbero apportare a queste nuove « voci » un aumento massimo della tassa sino al 20 per cento, in quanto la norma dà la facoltà di determinare la tassa dall'80 al 120 per cento della corrispondente tassa erariale.

È sorto, peraltro, un problema di notevole importanza di giustizia perequativa. Questi nuovi atti, emergenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, vanno ad aggiungersi a quelli della tariffa allegata alla precedente legge che disciplina le tasse sulle concessioni regionali. Sicchè, verrebbero a coesistere modalità e misure diverse

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

di tassazione: quelle, che scaturiscono dalle nuove funzioni trasferite, i cui atti sono assoggettabili ad una tassa regionale pari a quella attualmente esatta dallo Stato, che ha sino all'anno in corso rivalutato più volte l'ammontare della tassa stessa, già notevolmente perequata in sede di riforma tributaria, mentre quelle attualmente in vigore nelle Regioni sono ferme alla misura fissata nell'ormai lontano ed abrogato decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, numero 121.

La sperequazione tra i due tipi di atti sottoposti a tassazione è chiara nella sua evidenza ed anche l'aumento del 20 per cento, consentito dall'articolo 3 della legge n. 281 del 1970, sulle vecchie « voci » della tariffa non riuscirebbe a sanare il grande divario, che verrebbe a crearsi nei confronti delle « voci » nuove ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Si rende quindi necessaria una armonizzazione, a fine perequativo, dell'ammontare delle tasse regionali con quelle statali, tenendo nel debito conto le mutate condizioni del metro monetario (già considerate, come detto, per il tributo statale).

La misura dell'aumento previsto dall'articolo unico del disegno di legge rappresenta l'incremento medio della corrispondente tariffa statale.

Resta inteso che tale aumento, previsto per una sola volta, avendo scopi prevalentemente perequativi, sarà applicato dalle Regioni in modo da tenere conto della tipologia socio-economica delle categorie dei soggetti passivi nonchè della specifica natura dei singoli atti.

Inoltre le difficoltà pratiche e contabili rilevate in sede della riscossione dello specifico tributo regionale affidata ad un unico ufficio statale (ufficio del Registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma) inducono a propore la riscossione diretta da parte delle singole Tesorerie regionali.

In tale modo si consentirà al predetto ufficio finanziario dello Stato di essere sollevato da un rilevante aggravio — sia in termini operativi che economici — mentre le Regioni saranno poste in grado di accertare mediante tempestivi riscontri, le notevoli evasioni fino ad oggi verificatesi a causa dell'attuale procedura.

Pertanto, al fine di corrispondere alle sollecitazioni ed alle legittime aspettative delle Regioni a statuto ordinario, si propone di sottoporre all'approvazione dei colleghi l'accluso disegno di legge costituito da un unico articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le Regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro il 31 dicembre 1978, le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al triplo di quella in vigore al 1° aprile 1972.

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni.